

Statuto dell'Associazione LOFT NOVANTADUE

ART. 1 – Denominazione e sede

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Torino (TO), un'associazione operante nei settori ricreativo e culturale che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE CULTURALE LOFT NOVANTADUE". Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

1.2 L'Associazione potrà, nelle forme di legge, istituire sia in Italia sia all'estero altre sedi secondarie, sedi amministrative e qualsiasi tipo di ufficio.

ART. 2 – Scopo

L'Associazione quale ente del Terzo Settore esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi per oggetto secondo il disposto del Decreto Legislativo 117/2017 :

- l'educazione, l'istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

É un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini culturali e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione è apartitica, apolitica e acconfessionale.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall'Associazione.

ART. 3 – Oggetto

L'Associazione LOFT NOVANTADUE persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere, diffondere e valorizzare la cultura della fotografia, del design e delle arti creative in genere, del cibo e della cucina;
- ampliare la conoscenza dell'arte fotografica ed artistica in genere attraverso contatti fra persone, eventi tra enti ed associazioni;
- attività per giovani;
- proporsi come punto di riferimento per gli appassionati dell'industria creativa, della cucina e del settore gastronomico;
- coinvolgere, assumere e/o scritturare esperti, artisti, fotografi, chef, cuochi, sommelier, conferenzieri e figure professionali esterne all'associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- accrescere, sviluppare e diffondere le conoscenze e le capacità dei propri soci, di altre associazioni o enti, anche attraverso la costituzione interna di gruppi e/o eventi che svolgano attività adatte allo scopo e attività adatte alla diffusione e alla crescita della cultura in genere;
- proporsi come luogo di aggregazione e di incontro nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Al fine di perseguire lo scopo istituzionale, l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- organizzare attività di laboratorio e formazione con sessioni fotografiche, laboratori, social gathering, mostre ed attività ricreative culturali, artistiche ed eno-gastronomiche;
- organizzare eventi di pubblico interesse, quali, ad esempio, cene, degustazioni, talk informativo-culturali, concerti, seminari, rassegne, manifestazioni, feste, viaggi ed altre

forme legate alla diffusione della cultura, quali, ad esempio, la pubblicazione di riviste, saggi e pubblicazioni multimediali-telematiche nonché di materiale video-fotografico.

- stipulare accordi e collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali o altri soggetti privati, che dimostrino interesse a contribuire alla realizzazione dei progetti al fine di rendere possibile alla più vasta collettività l'accesso alle manifestazioni ed eventi promossi;
- realizzare qualsiasi altra attività utile al perseguimento dello scopo istituzionale.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 5 – Domanda di ammissione

5.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

5.2 È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

5.3 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.

5.4 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 6 – Categorie di soci

6.1 Ci sono due categorie di soci:

- **soci fondatori:** coloro che hanno ideato l'Associazione, ne hanno immaginato per primi l'attività e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto. Costoro hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno potere di veto, preventivo all'elezione, sulla scelta dei candidati al consiglio direttivo, a tutela del rispetto delle finalità dell'Associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota associativa.
- **soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa da almeno tre anni.
- **soci collettivi sostenitori:** le aziende, gli enti e le associazioni che sostengono finanziariamente l'associazione versando quote sociali maggiorate secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo.
- **soci onorari:** persone fisiche che si sono particolarmente distinte per le loro attività di supporto allo sviluppo culturale della fotografia, dell'arte, dello spettacolo e dell'eno-gastronomia.

Tutti i soci, ad eccezione dei Soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa.

6.2 I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa e l'importo della quota è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

6.3 Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

6.4 L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

ART. 7 – Diritti dei soci

7.1 La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 8 – Perdita della qualifica di socio

8.1 La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa annuale;
- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea ordinaria;
- espulsione in seguito a constata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi della Associazione od a una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione, ovvero per provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo qualora il Socio sia in corso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di rigorosa opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo;
- per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

8.2 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 9 – Patrimonio

9.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote degli associati che sono richiesta all'atto dell'ammissione e annualmente;
- b) contributi da associati e di terzi sotto forma di erogazioni liberali;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da convenzioni con enti pubblici;

- e) eredità, donazioni e legati;
- f) qualsiasi altra entrata che può pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività;
- g) entrate derivanti da attività istituzionali ed eventuali attività commerciali, purchè non prevalenti.

Attualmente il patrimonio dell'Associazione è basato solo ed esclusivamente sulle quote associative.

ART. 10 – Rendiconto

10.1 Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti di tutti gli associati.

10.2 Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

10.3 Durante la vita dell'associazione è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 11 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

ART. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Presidente con il Vicepresidente

Tutti gli organi sopra indicati durano in carica 5 anni e sono rieleggibili indefinitamente. Tutti i membri degli organi sociali prestano la loro attività senza percepire compensi. Tuttavia chi è chiamato a svolgere una attività su mandato del consiglio direttivo beneficia del diritto al rimborso spese.

ART. 13 – Funzionamento dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

13.2 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da spedire via e-mail ai soci almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

13.3 Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

13.4 Le deliberazioni delle Assemblee devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea di volta in volta.

ART. 14 – Assemblea ordinaria

14.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- b) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- c) approvazione di eventuali Regolamenti;
- d) nomina e revoca del Consiglio Direttivo
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

14.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi quorum, posto che siano presenti almeno tre associati, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15 – Assemblea straordinaria

15.1 L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori.

15.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

ART. 16 – Il Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari compreso tra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti fra i soci.

16.2 I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

16.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per :

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- adottare i provvedimenti di esclusione di soci;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

16.4 La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che comprovi la ricezione dell'invito, da inoltrarsi non meno di dieci giorni prima della adunanza.

16.5 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

16.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale firmato dal Presidente dello stesso.

ART.17 – Il Presidente

17.1 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

17.2 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

17.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

17.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

17.5 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 18 – Il Vice Presidente

18.1 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;

18.2 Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell'associazione.

ART. 19 – Il Tesoriere

19.1 Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa dell'Associazione; Prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'associazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;

ART. 20 – Pubblicità e trasparenza degli atti associati

20.1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 21 – Scioglimento

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

21.2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

21.3 Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 22 – Norma di rinvio

22.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Terzo Settore.

Torino, 18 novembre 2019